

COMUNE DI CASSINE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE N. 39**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni ex art.20, D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n.100 - Approvazione

L'anno **duemilaventiquattro** addi **dodici** del mese di **dicembre** alle ore diciotto e minuti trentacinque nella sala delle adunanza consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero per oggi convocati in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali, per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
MACCARIO Carlo Felice - Sindaco	Sì
GOTTA Franco Giovanni - Consigliere	Sì
ROSSO Riccardo - Consigliere	Sì
BECCATI Alice - Consigliere	Sì
DE GREGORIO Gianluca - Consigliere	Sì
BRANDUARDI Luca - Consigliere	Sì
GARELLO Chiara Paola - Consigliere	Sì
GOTTA Domenico - Consigliere	Sì
SILVANI Gian Paolo - Consigliere	Sì
ARDITI Sergio - Consigliere	Sì
GAGINO Renato - Consigliere	Sì
FESTUCO Ivano - Consigliere	Sì
ARDITO Pietro - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 13
	Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario comunale, **Dott.ssa Verdura Giulia**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. De Gregorio Gianluca** nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività, indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Codice dei contratti pubblici;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui al Codice dei contratti pubblici;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui al Codice dei contratti pubblici;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato", come prevede il comma 3 del citato art. 4 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 175/2016 risulta pubblicato sulla G.U. n. 210 del 8/9/2016 ed è pertanto entrato in vigore il 23/9/2016;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 29/9/2017 con la quale è stato approvato l'atto ricognitorio delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, che aveva posto a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente alla data del 23 settembre 2016, finalizzata ad una loro razionalizzazione o alienazione nei casi previsti dall'art. 20 TUPS; l'operazione, di natura straordinaria, costituiva la base di partenza per una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell'articolo stesso, un piano di

riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RICHIAMATO il successivo D. Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 che ha sancito come le disposizioni di cui all'art. 24, commi 3 e 5 del D. Lgs. 175/2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui al predetto art. 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del citato decreto;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

VISTO l'art. 26, comma 6-bis, del TUSP, secondo cui *“Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6.”*, ossia società o enti costituiti in attuazione dell'[articolo 34 del regolamento \(CE\) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013](#), dell'[articolo 42 del regolamento \(UE\) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013](#), e dell'[articolo 61 del regolamento \(CE\) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014](#) (Gruppi di azione locale, Gruppi di azione locale LEADER, Gruppi di azione locale nel settore della pesca);

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto ed avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica, restando fermo quanto previsto dall'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali

privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, del D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che la giurisprudenza della Corte dei conti ha chiarito che: “il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”;

RILEVATO inoltre che la Corte stessa ha anche evidenziato quanto segue: “... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quote”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi).

È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO dell'esigenza del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario svolte in ordine alle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2023, che si specificano nell'allegato modello facente parte della presente deliberazione e, inoltre, di seguito, sinteticamente, illustrate nelle caratteristiche principali:

- AMAG SPA, nella quale questo Ente detiene una quota di partecipazione diretta pari allo 0,40% si occupa del ciclo integrato dell'acqua, (acquedotto, fognatura e depurazione) in un vasto territorio compreso tra l'Alessandrino, l'Acquese, la Valle Bormida e la Langa Astigiana. Mediante una cinquantina di pozzi, 1.384 km circa di reti di distribuzione e 49.000 utenti allacciati, è in grado di soddisfare il fabbisogno idrico di circa 150.000 abitanti e della distribuzione del gas naturale nel Comune di Alessandria;
- ECONET S.R.L., con una quota detenuta da questo Ente pari al 3,68%, ha come attività principale la gestione del ciclo dei rifiuti e, in particolare, del servizio di igiene urbana nel territorio dei comuni facenti parte dell'area omogenea n. 1 "Ovadese Acquese" del consorzio di bacino denominato "C.S.R." nell'Ambito Territoriale Ottimale della Regione Piemonte. Essa opera nel campo dei servizi ambientali, offrendo servizi di raccolta e trasporto rifiuti e spazzamento strade per i Comuni clienti. È suddivisa in due unità operative aventi sede in Acqui Terme ed Ovada; in quest'ultima è presente anche la sede amministrativa;
- S.R.T. S.p.A. (Società pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti) nella quale il Comune detiene una quota pari al 1,47% svolge attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti e impianti di selezione meccanica rifiuti solidi urbani indifferenziati con l'obiettivo di aumentare i flussi di materiale differenziato;
- Agenzia di sviluppo del territorio LANGHE MONFERRATO E ROERO S.C.A.R.L., nella quale il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari allo 0,34%, si occupa della valorizzazione e della promozione delle risorse locali attraverso iniziative quali: la mappatura e l'analisi dei fabbisogni a livello locale, la ricerca e l'analisi dei sistemi territoriali, il coinvolgimento dei portatori di interessi, l'individuazione e la condivisione di soluzioni e progettualità, la mobilitazione delle risorse a livello locale, l'attuazione delle azioni di sviluppo e il monitoraggio delle stesse;

DATO ATTO, altresì, che il Comune detiene al 31/12/2023 partecipazioni anche nei seguenti organismi:

- Società Consortile a Responsabilità limitata G.A.L. BORBA – Le Valli Aleramiche dell'Alto Monferrato, senza scopo di lucro, con una quota pari allo 0,87%. Essa propone un nuovo modello di organizzazione e sviluppo per un territorio di qualità per l'accesso ai finanziamenti comunitari LEADER (non oggetto di rilevazione);
- ALEXALA S.C.A.R.L. – Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessandria società consortile a responsabilità limitata (già Consorzio trasformata in società nell'anno 2018), per la quale il Comune detiene una quota pari allo 0,42%;
- CSR Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese (Consorzio obbligatorio unico di Bacino ai sensi della L.R. 24.10.2002, n. 24) (non oggetto di rilevazione);
- Consorzio R.S.U. Smaltimento Rifiuti Area Acquese, procedura di chiusura conclusa in data 31/3/2023 (non oggetto di rilevazione);

- Isral – Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria (non oggetto di rilevazione);

VERIFICATO anche che l'adesione a convenzioni, unioni, consorzi ossia "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto della presente ricognizione;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RITENUTO di non procedere ad alcuna alienazione delle partecipazioni detenute, trattandosi di quote minime necessarie per assicurare l'esercizio sovracomunale di strutture strumentali ai servizi resi dall'ente;

TENUTO CONTO che l'esame di ciascuna partecipazione detenuta è stato effettuato in conformità a criteri di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale;

VERIFICATO che, in base a quanto sopra, non sussistono le condizioni per l'alienazione di alcuna partecipazione;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata quale risulta dal prospetto compilato sulla base delle linee guida della competente Corte dei Conti;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e del parere favorevole ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

VOTANTI: 13

FAVOREVOLI: 13

CONTRARI: /

ASTENUTI: /

DELIBERA

DI APPROVARE la ricognizione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'Ente alla data del 31/12/2023 ai sensi dall'art. 20 del D. Lgs. 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nelle relative schede ricognitive, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che, sulla base della ricognizione effettuata, non sussistono motivazioni per l'adozione di un piano di riassetto che preveda l'adozione di misure di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'Ente;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio finanziario di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio finanziario di trasmettere alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 TUSP attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del portale del Dipartimento del Tesoro:

- il presente provvedimento comprensivo degli allegati;
- le informazioni relative a ciascuna partecipazione e alla relativa Società partecipata.

Successivamente, considerata l'intensa e gravosa attività amministrativa che caratterizza il periodo di fine anno, al fine di garantire il rispetto delle scadenze normative richiamate in ordine alle comunicazioni relative al provvedimento in oggetto, con la seguente votazione:

VOTANTI: 13

FAVOREVOLI: 13

CONTRARI: /

ASTENUTI: /

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Firmato Digitalmente
Gianluca DE GREGORIO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Giulia VERDURA